



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO



" ANTONIO STEFANILE "



Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/3358727

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b Codice Univoco : UFMTNV

E-mail: [ceee01200b@istruzione.it](mailto:ceee01200b@istruzione.it) [ceee01200b@pec.istruzione.it](mailto:ceee01200b@pec.istruzione.it) [www.3circolodidatticoaversa.edu.it](http://www.3circolodidatticoaversa.edu.it)



***REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO APPROVATO  
DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
con delibera del 10/01/2024***

**APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO**

**Articolo 1. Obbligo della tutela della salute dei non fumatori.**

Con riferimento agli Istituti Scolastici, il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, è tenuto a mettere in atto la normativa e far rispettare il divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori, essendo responsabile per danni alla salute eventualmente causati dal fumo ai dipendenti.

I riferimenti normativi principali sono:

Legge 11/11/1975, n.584 - Legge  
24/11/1981, n.689

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995

Circolare Ministero Sanità 28/2/2001, n.4

Legge 28/12/2001, n.448, art.20

Legge 16/1/2003, n.3, art.51 come modificato dall'art.7 della L.31 ottobre 2003, n.306 e  
Provvedimento attuativo e come modificato dall'art. 4 della L.12 settembre 2013, n.104.

**Articolo 2. Aree scolastiche in cui vige il divieto.**

Il divieto di fumo si applica in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, palestre, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito di sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, ufficio di presidenza, ed ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici.

Tale divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell' edificio (spazi antistanti gli ingressi, cortili, androni, corridoi).

E' vietato altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi

### **Articolo 3. Incaricati per la vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni.**

Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti del Circolo Didattico le persone cui assegnare l'incarico di vigilanza sul divieto di fumo, di accertamento e di contestazione delle infrazioni relative.

Apposita segnaletica riporta i nominativi degli incaricati delegati dal Dirigente Scolastico.

### **Articolo 4. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- \* vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

- \* vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico per le diverse sedi che costituiscono il 3 Circolo Didattico nelle persone di:

**DSGA Sig.ra Caterina Antico**, docente **Vincenza Siano**, Collaboratore scolastico **Fabozzi Tommaso**

relativamente alla Sede centrale via Canduglia,1;

docenti **Sabrina Cuomo e Romagnoli Luisa** relativamente alla sede Wojtyla e Borgo di Via della Repubblica;

docente **Sapio Adele** relativamente al Plesso Platani.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel

Regolamento di Istituto, di far uscire più alunni contemporaneamente dalla classe.

Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

### **Articolo 5. Sanzioni**

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Infrazione per il personale scolastico (docenti, ATA, ITP) e non (genitori, esperti esterni, visitatori, fornitori).**

In caso di trasgressione si procederà come di seguito indicato:

1. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione, predisposto in triplice copia, di cui una sarà consegnata al trasgressore.
2. Per la prima volta l'incaricato notificherà l'infrazione al Dirigente Scolastico.

1. Il soggetto che violerà di nuovo il divieto di fumo pagherà una sanzione pecuniaria pari a €25,00, incrementata al doppio in caso di recidiva.

### **Articolo 7. Procedure per il pagamento della contravvenzione.**

#### **Pagamento della contravvenzione.**

Il modulo di contestazione deve riportare le modalità di pagamento. Ove non sia diversamente indicata da specifiche normative, si applica quanto segue:

a) Apposito modello precompilato.

L'incaricato che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Verifica dell'avvenuto pagamento.**

L'autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo utilizzato per il pagamento all'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione.

#### **Rapporto al Prefetto.**

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento (sessanta giorni), il soggetto che ha accertato la violazione redigerà un rapporto su apposito modulo, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni. Il rapporto verrà inoltrato al Prefetto competente direttamente dal Dirigente Scolastico.

### **Articolo 8. Pubblicità del regolamento.**

Il presente regolamento formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'Albo del Circolo Didattico, pubblicato sul sito web del Circolo Didattico e comunicato a tutti gli interessati.

### **Articolo 9. Disposizioni finali.**

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture del Circolo Didattico sono tenuti al rispetto del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

### **Deliberato dal Consiglio di Circolo del 10/01/2024.**

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Circolo da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo del Circolo Didattico. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 gg

Il Dirigente scolastico  
. Gennaro Vicario

